



COMUNE DI CALASCIBETTA

Libero Consorzio Comunale di Enna

ORDINANZA SINDACALE

n. 6] del 4 novembre 2016

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n. 40/2016 – Integrazione e modifica.

Premesso che con ordinanza sindacale n. 40 del 29 luglio 2016, per le motivazioni ivi indicate e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, si affidava, in deroga alle norme di scelta del contraente previste dal d.lgs n. 50/2016 e alla l.r. n.12/2011 così come modificata in ultimo dalla L.R. 8/2016, alla società General Montaggi P.I. 00556300861 e con decorrenza 01/08/2016, per il solo mese di agosto c.a, la fornitura mediante nolo a freddo di n.1 autocompattatore da 6 mc, per un costo giornaliero di € 60,00 oltre iva;

Vista la comunicazione di Enna Euno trasmessa a mezzo email, introitata al protocollo generale di questo Comune al n. 10463 del 1/9/2016, con la quale il gestore del servizio evidenzia che non si è provveduto ancora alla riparazione del secondo autocarro con vasca da 7 mc. di proprietà della predetta società, assegnato al cantiere di Calascibetta ed indispensabile per garantire il servizio;

Considerato che con ordinanza n. 59 del 3/10/2016 si prorogava il nolo a freddo per tutto il mese di ottobre c.a.;

Rilevato che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione di avvenuta riparazione;

Tenuto conto delle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5/rif del 7/6/2016 e n. 9/rif del 20/7/2016, emesse ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e della disposizione attuativa n. 26 dell'11/7/2016;

Visto l'art.191 del D.Lgs n. 152/2006 il quale stabilisce che “qualora si verificchino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente...”;

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 18/8/2000, n.267 che recita “il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

Considerato che, al fine di assicurare la normale continuità del servizio, si rende necessario, contingibile ed urgente prorogare ulteriormente per tutto il mese di novembre c.a., l'affidamento alla ditta General Montaggi del nolo a freddo dell'autocompattatore da 6 mc al medesimo costo giornaliero, già fissato, di € 60,00 oltre iva;

Evidenziato che le relative spese saranno decurtate dalle somme che sono trasferite mensilmente al soggetto gestore e pertanto saranno trattenute da quelle relative all'espletamento del servizio integrato dei rifiuti e versate al Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/3/2016;

Tenuto conto che non si avranno variazioni economiche rispetto al costo complessivo autorizzato col predetto atto deliberativo del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la L.R. N. 9/2010;

Vista la L.R. n. 3/2013

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

Viste le proprie ordinanze nn. 40, 50 e 59 del 2016;

Considerato che allo stato non può diversamente provvedersi;

Con i poteri che la legge gli conferisce

ORDINA

1. di integrare e modificare l'ordinanza sindacale n. 40/2016, prorogando per tutto il mese di novembre c.a., per come in effetti si proroga, l'affidamento alla ditta General Montaggi, p.i. 00556300861, del nolo a freddo dell'autocompattatore da 6 mc, al medesimo costo giornaliero, già fissato, di € 60,00 oltre iva;

2. di mantenere fermi gli obblighi della ditta affidataria, così come previsti con la predetta ordinanza sindacale;

3. di dare atto che alla spesa si farà fronte mediante trattenuta dalle somme relative all'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e versate mensilmente al Commissario della SRR per la gestione del servizio, come da piano dei costi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/3/2016;

4. Ai dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica e dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Calascibetta di provvedere, ciascuno per quanto di competenza, di dare immediata esecuzione alla presente ordinanza;

DISPONE

- che la presente sia trasmessa, a mezzo pec, per quanto di competenza:
 - al Commissario Straordinario della SRR di Enna;
 - alla Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.) Enna Provincia ATO n. 6;
 - alla Società ENNA EUNO s.p.a. in liquidazione;
 - alla ditta General Montaggi soc. coop., con sede a Catenanuova, p.i. 00556300861

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 giorni.

Dalla residenza municipale, 9 novembre 2016

IL SINDACO
Piero Capizzi